



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

**CONSIDERATE** in particolare le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 che prevedono l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) e l'acquisizione dei pareri dei soggetti interessati nei termini previsti alla legge;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTI** il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;



**VISTI** i decreti di questo Ministero N° 048/99 del 7 settembre 1999 e N° 007/2003 MD del 6 novembre 2003 con i quali la società Edison Termoelettrica S.p.A. è stata autorizzata a realizzare ed esercire gli interventi di risanamento ambientale accompagnati da ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica di Marghera Levante ubicata in Porto Marghera (VE);

**VISTO** il Decreto di questa Amministrazione N° 007/2004 VL del 13 gennaio 2004 con cui la titolarità dei suddetti decreti (N° 048/99 del 7 settembre 1999 e N° 007/2003 MD del 6 novembre 2003) è stata volturata da Edison Termoelettrica S.p.A. ad Edison S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc. 06722600019;

**VISTO** il Decreto di questa Amministrazione N° 55/02/2013 del 10 ottobre 2013 con cui l'Edison S.p.A. è stata autorizzata a installare una caldaia ausiliaria a servizio della centrale termoelettrica esistente di Marghera Levante;

**CONSIDERATO** che la Centrale termoelettrica di Marghera Levante è attualmente costituita da due sezioni, entrate in esercizio in anni differenti e funzionalmente indipendenti, alimentate esclusivamente a gas naturale, di potenza termica complessiva pari a 1.455 MWt:

- la sezione 1 si compone di due turbogas (TG3 e TG4) aventi ciascuno una potenza elettrica di 128 MW, due generatori di vapore a recupero (GVR3 e GVR4), una turbina a vapore a condensazione (TV1) da 110 MWe;
- la sezione 2 si compone di un turbogas (TG5) avente una potenza elettrica di 260 MW, un generatore di vapore a recupero (GVR5) e una turbina a vapore a condensazione (TV2) da 140 MWe;
- la CTE è completata da una turbina a vapore "in contropressione" (G1A) da circa 1,3 MW, da un generatore di vapore di tipo convenzionale (B2), in riserva fredda dal 2001, e da un generatore di vapore ausiliario (GVA) della potenza termica di 12,1 MWt;

**PREMESSO** che con nota prot. ASEE-CG/PU-1966 del 21.09.2017 l'Edison S.p.A. ha presentato al MiSE istanza (comprensiva di allegati), ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Marghera Levante (VE) mediante la realizzazione del "Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale";

**CONSIDERATO** che il progetto prevede l'installazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione da circa 790 MWe, alimentato a gas naturale (composto da un turbogas da circa 540 MW, un generatore di vapore a recupero e una turbina a vapore da circa 250 MW), lo smantellamento dell'intera sezione 1 esistente (turbina a vapore TV1, i turbogas TG3 e TG4, i generatori di vapore GVR3 e GVR4) e del generatore di vapore B2; la fermata della sezione 2, che sarà mantenuta in riserva fredda (tale sezione sarà resa disponibile in caso di fermate per manutenzione del nuovo ciclo combinato, funzionando sempre e comunque in maniera alternativa al nuovo ciclo combinato);

**CONSIDERATO** che l'intervento non comporta modifiche alle opere di interconnessioni con le reti esterne ad eccezione del collegamento elettrico in alta tensione alla RTN che sarà adeguato alle esigenze del nuovo ciclo combinato, andando a sostituire le attuali connessioni elettriche esistenti, sempre rimanendo all'interno del sito petrolchimico di Marghera;

**CONSIDERATO** che con nota prot. ASEE/CG-PU-1967 del 21.09.2017 l'Edison S.p.A. ha provveduto a perfezionare l'istanza con il pagamento degli oneri istruttori;

**CONSIDERATO** inoltre che contestualmente, con nota prot. ASEE PU/GC-1950 del 21.09.2017, l'Edison S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;



**CONSIDERATO** che a seguito della presentazione dell'istanza il MiSE, con nota n. 23398 del 9 ottobre 2017, ha indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge e rimanendo, in particolare, in attesa delle determinazioni del MATTM in ordine all'istanza di VIA;

**CONSIDERATO** che con la citata nota n. 23398 del 9 ottobre 2017 il MiSE ha, tra l'altro, invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella citata nota n. 23398 del 9 ottobre 2017 il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti fermi gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le seguenti comunicazioni:

- nota n. 21780 del 13.10.2017 con cui la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM ha espresso il proprio parere nel rispetto di prescrizioni;
- nota n. 62639 del 16.10.2017 con cui la Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico – Div. II ha comunicato il nulla osta di competenza nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota pec del 4.12.2017 con cui l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha espresso il proprio parere nel rispetto di prescrizioni; al riguardo, con nota n. 30506 del 27.12.2017 il MiSE ha invitato l'Edison a verificare con l'Autorità di sistema portuale la necessità di eventuali aggiornamenti della proposta autorizzativa da sottoporre all'attenzione anche delle altre amministrazioni coinvolte; con nota del 23.02.2018 l'Edison ha trasmesso la documentazione integrativa e, con successiva nota prot. n. 53 dell'8.01.2019 ha fornito precisazioni in merito;
- nota n. 22655 del 19.01.2018 con cui la Direzione Commissioni Valutazioni della Regione Veneto ha espresso le proprie conclusioni istruttorie, indicando alcune prescrizioni;
- nota n. 6264 del 15.02.2018 con cui l'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia del MIT, ha espresso il proprio parere nel rispetto di prescrizioni;
- nota pec dell'11.09.2018 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso il proprio parere nel rispetto di prescrizioni;
- nota pec del 28.01.2019 (prot. n. 43575-P del 26.04.2018) con cui l'Edison S.p.A. ha trasmesso il parere dell'Enac contenente, tra l'altro, alcune prescrizioni;

**TENUTO CONTO** altresì che con nota prot. n. 242 dell'8.01.2019 il MATTM ha comunicato l'emanazione del decreto n. 348 del 20.12.2018 con cui è sancita la compatibilità ambientale dell'iniziativa, nel rispetto di prescrizioni;

**CONSIDERATO** che con nota n. 2703 del 6.02.2019 il MiSE ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Veneto l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

**VISTA** la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 238 dell'8 marzo 2019 (trasmessa con nota prot. n. 108713 del 18.03.2019) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

**VISTO** il progetto preliminare allegato all'istanza prot. ASEE-CG/PU-1966 del 21.09.2017 con cui l'Edison SpA stima necessari circa 48 mesi per la realizzazione del progetto;



**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

**PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**PRESO ATTO** che l'istanza presentata dall'Edison S.p.A. è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi e valutato dal MATTM in ambito VIA, fermi restando gli autonomi adempimenti in materia di AIA;

**VISTA** la nota prot. ASEE-PU-738 del 19.03.2019 con cui l'Edison Spa ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

**VISTA** la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 5 aprile 2019, sulla base delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste in particolare le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Veneto;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

La Società Edison S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano, partita IVA 08263330014 codice fiscale 06722600019 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Marghera Levante (VE) mediante la realizzazione del “Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale”, in conformità al progetto presentato (istanza prot. ASEE-CG/PU-1966 del 21.09.2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.

### **Art. 2**

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e devono concludersi nel loro complesso entro 48 mesi dalla data di avvio lavori; l'Edison S.p.A. è tenuta a comunicare la avvenuta messa in esercizio del nuovo impianto CCGT entro 34 mesi dalla succitata data di avvio lavori.

La soc. Edison S.p.A. deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio, della messa in esercizio del nuovo impianto e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali, al Ministero dell'interno, al Ministero della salute, al Ministero della Difesa nonché alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, all'ISPRA, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Autorità portuale di Venezia del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la soc. Edison S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

### **Art. 3**

La soc. Edison S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A conclusione dei lavori, la soc. Edison Sp.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e delle attività culturali, al Ministero dell'interno, al Ministero della salute, al Ministero della Difesa nonché alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, all'ISPRA, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'autorità portuale di Venezia del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

### **Art. 4**

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.



### **Art. 5**

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Gilberto Dialuce)



**ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/03/2019)**

**- Prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM – nota n. 242 dell’8/01/2019 (Provvedimento di valutazione di impatto ambientale n. 348 del 20/12/2018):**

**“Art. 2. Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS**

1. Relativamente alle fondazioni profonde, il Proponente prevede la realizzazione di pali di fondazione di tipo rotoinfisso e gettato in opera senza asportazione di terreno. L’utilizzo di tale metodologia evita possibili collegamenti idrogeologici tra gli strati di terreno attraversati ed è compatibile, pertanto, con le attività di bonifica della falda in corso sulla base del protocollo attuativo dell’Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia – Porto Marghera ed aree limitrofe del 16 aprile 2012 – articolo 5, comma, “Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda”, Standardizzazione delle tecniche di posa in opera di fondazioni profonde. In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà confermare l’utilizzo delle fondazioni di tipo rotoinfisso e, ove queste non fossero realizzabili, definire la tipologia di fondazione in accordo con il protocollo attuativo sopra richiamato.

L’ARPA Veneto verifica l’ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

2. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Veneto, come richiamate nella nota di anticipo del provvedimento della Giunta regionale prot. 198428 del 29 maggio 2018, acquisita al prot. DVA.I.12350 del 29 maggio 2018.

La Regione Veneto, laddove non diversamente indicato negli articoli 2 e 4 del presente decreto, verifica l’ottemperanza alle citate prescrizioni del proprio parere.

Il Proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza secondo le tempistiche indicate nelle prescrizioni medesime.

3. Relativamente alle modalità di funzionamento della centrale, il Gestore dovrà predisporre un piano di monitoraggio dei transitori nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti (NO<sub>x</sub> e CO), i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, le relative durate, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’ARPA e alla Regione Veneto, al fine delle opportune considerazioni e valutazioni in merito alle caratteristiche di funzionamento della centrale.

La Regione Veneto e l’ARPA Veneto verificano l’ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza prima della fase di esercizio della Centrale.

4. Per i primi due anni di funzionamento della centrale, i flussi di massa degli inquinanti negli effluenti gassosi emessi dal camino E3 non dovranno superare 350 t/anno per gli NO<sub>x</sub>, includendo i periodi di transitorio.

A conclusione del secondo anno di esercizio commerciale dell’impianto dovrà essere presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma di gestione della centrale che, alla luce dei risultati del monitoraggio di cui alla condizione n. 3 del presente articolo e dei pattern di funzionamento effettivi, determini un flusso di massa annuo di NO<sub>x</sub> pari a 320 t/anno.

I limiti di flusso di massa indicati sono intesi fatte salve le determinazioni della Commissione AIA-IPPC in merito alle soluzioni tecniche e tecnologiche applicabili in linea con le migliori



tecniche disponibili e applicabili alla tecnologia impiantistica in esame.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale prima della fase di esercizio della Centrale .

5. A conclusione del secondo anno di esercizio dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa condivisione con ARPA Veneto, un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione di cui alla condizione sopra riportata, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH<sub>3</sub> e NO<sub>x</sub> al valore di 10 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%).

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale al termine del secondo anno di esercizio della Centrale.

6. Relativamente alle concentrazioni ai camini a servizio del GVA e del TG5, si confermano i limiti emissivi già prescritti

Inquinante	TG5 [mg/Nm <sup>3</sup> ]	GVA [mg/Nm <sup>3</sup> ]
Ossidi di azoto	40 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(2)</sup>
Monossido di carbonio	35 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(2)</sup>
(1)Rif. fumi secchi al 15% di O <sub>2</sub>		
(2)Rif. fumi secchi al 3% di O <sub>2</sub>		

L'ISPRA verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza entro il secondo anno di esercizio della Centrale.

7. Con riferimento al conferimento in discarica delle terre e rocce da scavo, il Proponente dovrà presentare il risultato delle attività di caratterizzazione dei suoli, man mano che le aree di centrale vengono rese disponibili a seguito delle demolizioni, nonché le certificazioni di avvenuta bonifica, ove necessaria, delle aree che saranno oggetto di scavo e indicare i siti di smaltimento finale individuati per il conferimento, nonché le modalità di trasporto verso tali siti.

Le strutture competenti indicate dalla Regione Veneto verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza entro la fase di progettazione esecutiva.

8. Il Proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare che:
- a) In corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il Proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:
- una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
  - una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di





cantiere:

- il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi;

b) siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire l'interferenza con qualsiasi attività di bonifica in corso o pianificata su suoli o falda.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, prima dell'inizio della fase di cantiere.

9. Il progetto presentato prevede che i cavi TGA e TVB siano affiancati al cavo che collega il TG5 alla stazione. Esplicitare i dati relativi a tale affiancamento, con particolare riferimento al calcolo della DPA e con ulteriore verifica dell'assenza di recettori sensibili nella DPA così ricalcolata.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

10. Vista l'approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale della sponda sud del Canale industriale (parere n. 2/2015 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici), con riferimento alla richiesta da parte della Regione di progettare una soluzione per l'ubicazione della presa a mare esistente e delle opere accessorie, tenendo in considerazione la progettazione del nuovo terminal container ed in particolare la fascia operativa della banchina, si richiede che tale modifica progettuale venga presentata anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine delle opportune considerazioni e valutazioni di carattere ambientale che tale modifica progettuale dovesse implicare non valutate nell'ambito della presente istruttoria.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

11. Relativamente alla componente ambiente idrico e nello specifico, relativamente alle acque di raffreddamento, in considerazione della particolare sensibilità del corpo idrico ricettore, si richiede al Proponente in fase di progettazione esecutiva di produrre uno studio di fattibilità tecnico-ambientale mirato ad identificare una soluzione progettuale che preveda l'azzeramento dello scarico di acque di raffreddamento in laguna. Tale studio dovrà, in particolare, evidenziare costi e benefici in termini ambientali derivanti dall'applicazione della suddetta soluzione progettuale ai fini delle opportune considerazioni e valutazioni.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali – Ambiente idrico

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

### **Art. 3. Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali**

1. Nell'ambito dell'approfondimento della progettazione, vengano valutate, d'intesa con la competente Soprintendenza, l'opportunità e le modalità possibili per attuare la conservazione delle preesistenti turbine a vapore degli anni '60, per il valore nell'ambito della cultura materiale e dell'archeologia industriale, ai fini di una valorizzazione di tali testimonianze.

Il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase propedeutica alla progettazione esecutiva;



#### **Art. 4. Condizioni ambientali dell'Istituto superiore di sanità**

1. Si richiede, quale monitoraggio sanitario a regime con la nuova configurazione impiantistica, di effettuare per i comuni di Spinea, Mira e Venezia la valutazione degli indicatori di salute considerati nello studio di VIS aggregando i dati per tre anni consecutivi, utilizzando un medesimo standard, con una stessa stratificazione per età che consenta sia di valutare gli andamenti temporali di detti indicatori in ciascun comune, sia di effettuare i confronti per gli stessi indicatori calcolati a livello provinciale e regionale, nonché nazionale.

L'Istituto superiore di sanità verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza dopo il terzo anno di esercizio della centrale nella nuova configurazione impiantistica.

#### **Art. 5. Verifiche ottemperanze**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3. Le condizioni di cui all'articolo 4 sono verificate dall'Istituto superiore di sanità.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dei soggetti a tal fine individuati nell'articolo 2; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nell'articolo 3.
3. I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Qualora i Soggetti e gli Uffici di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.”

#### **- Prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM - nota n. 21780 del 13/10/2017:**

“[...] gli interventi e/o le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica secondo quanto prescritto dai decreti di approvazione dei progetti di bonifica sopra citati. Inoltre i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causare un incremento della contaminazione accertata”.



**- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del MiSE - nota n. 62639 del 16/10/2017:**

“[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n° 259, il nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:

- siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comune Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- Sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale del Veneto, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate[...].”

**- Prescrizioni formulate dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - nota pec del 4/12/2017:**

“[...] si chiede che, prima dell’avvio dei lavori di cui all’oggetto, venga condivisa e progettata in contraddittorio con la scrivente una soluzione alternativa per l’ubicazione della presa a mare esistente e delle opere accessorie. Il riposizionamento delle nuove infrastrutture potrà ricadere anche in aree in disponibilità della scrivente. Tale soluzione, finalizzata alla continuità di esercizio della centrale, dovrà tenere in considerazione la progettazione del nuovo terminal container ed in particolar modo la fascia operativa della banchina;

2. l’area di cantiere, che il progetto prevede di allocare nell’area più prossima alla Centrale di Levante, all’interno dell’area di proprietà di Venice Newport Container and Logistics S.p.A., dovrà essere riposizionata in adiacenza al confine di via della Chimica, senza interferire con progetti ed attività correnti. La viabilità, i varchi di accesso e le relative problematiche gestionali (es. security) dovranno essere preventivamente condivisi con la Scrivente e con la sopraccitata società, soprattutto per quanto riguarda l’accesso all’area di cantiere attraverso la pista esistente e comunicante con il cancello in via della chimica. Inoltre, non essendo stata trasmessa nessuna tavola e relazione di dettaglio per l’area di cantiere, si prescrive che vengano preventivamente approvate dalla scrivente e dalla società Venice Newport Container and Logistics S.p.A. le modalità di protezione del suolo di tale area e di smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui civili.

3. Una volta definite ubicazione e realizzazione dell’area di cantiere, i tecnici incaricati al monitoraggio ambientale dell’area Montesyndial dovranno poter avere libero accesso ai piezometri ivi posizionati.

Si rammenta inoltre che, ai fini della realizzazione dell’adeguamento tecnico funzionale di cui sopra, tutte le nuove opere dovranno essere realizzate a una distanza di circa 45 m rispetto alla sponda attuale lato canale (35 m di arretramento banchina e 10 m di fascia di rispetto), in continuità con il profilo della uova banchina del terminal Montesyndial.

L’arretramento, fatto salvo il mantenimento delle opere strettamente necessarie alla funzionalità della centrale, dovrà essere tale da consentire una larghezza del Canale Industriale Ovest pari a 190 m e una fascia di rispetto di altri 10 m nella parte emersa, che sarà successivamente acquisita al demanio marittimo portuale.

Si chiede pertanto di prevedere e organizzare una fase di condivisione della progettazione al fine di coordinare le esigenze operative della scrivente Autorità con quelle di codesta società”. *(vedi carteggio successivo (nota MiSE n.30506 del 27.12.2017, nota Edison del 23.02.2018 e nota Edison n. ASEE-CG/PU-53 dell’8.01.2019; la nota Edison n. ASEE-CG/PU-53 dell’8.01.2019 è riportata qui di seguito)*



- **Valutazione contenuta nella nota Edison prot. n. ASEE-CG/PU-53 dell'8.01.2019**

[...] “Con riferimento alla Prescrizione 1, l'Edison ha già iniziato a valutare, congiuntamente all'Autorità di Sistema Portuale, una soluzione alternativa per la rilocazione delle opere attualmente esistenti (principalmente l'opera di presa acqua mare) che sarebbero impattate dall'arretramento della banchina anche all'interno del sito di centrale. Tale modifica di arretramento non è inclusa nel progetto di adeguamento tecnico funzionale della sponda sud del canale industriale ovest, dell'Autorità di Sistema Portuale, ad oggi approvato.

Tutto ciò considerato, si fa presente che le necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle rilocazioni delle opere di centrale saranno prontamente avviate in coerenza con l'iter autorizativo che avvierà l'Autorità di Sistema Portuale per l'arretramento della banchina, sopra descritto. Non è quindi necessario, in questa fase, apportare alcuna modifica al progetto autorizzato.

Con riferimento alla prescrizione 2, Edison ha presentato una planimetria (allegato 4 del documento “*Risposte alle richieste di integrazioni*”) con la nuova localizzazione delle aree di cantiere rispondente alla richiesta pervenuta e si conferma che saranno preventivamente inviate, per approvazione, le modalità di protezione del suolo e di smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui civili per le aree di cantiere. Si conferma infine la disponibilità all'accesso dei tecnici incaricati, così come richiesto nella prescrizione n. 3.

Si precisa, in aggiunta, che il progetto ad oggi presentato da Edison è già conforme alla distanza di circa 45 m rispetto alla sponda attuale lato Canale industriale Ovest, ad eccezione della presa acqua mare ed ausiliari che potranno essere eventualmente rilocati in una fase successiva, così come sopra descritto. Ciò al fine di garantire la totale conciliabilità del progetto di rifacimento della Centrale con il possibile futuro arretramento della banchina del Canale industriale Ovest anche lato confine Edison.

- **Prescrizioni formulate dalla Direzione Valutazioni Commissioni della Regione Veneto - nota n. 22655 del 19/01/2018:**

“1. Con riferimento ai contenuti della Direttiva 2000/60, si ravvisa la necessità che il proponente effettui una nuova verifica del delta termico tra i punti di prelievo e di scarico dell'acqua impiegata per usi industriali, che dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti. Detta verifica dovrà essere condotta utilizzando un opportuno modello del “Plume” termico.

2. Sotto un profilo socio-economico, la realizzazione dell'intervento non dovrà avere effetti negativi a livello occupazionale e pertanto dovrà essere garantito, almeno, il mantenimento dello stesso numero di unità lavorative attualmente impiegate in impianto.

3. Nel caso dovesse emergere la necessità di aprire nuovi scarichi idrici nell'atto che ne autorizza la realizzazione dovrà essere garantita la conservazione dell'impermeabilità ottenuta con la palancolatura dell'area, valutando, come possibile soluzione, anche il collegamento a scarichi già esistenti e autorizzati.

4. La gestione degli scarichi deve essere condotta nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

5. Per quanto attiene gli aspetti inerenti la bonifica e le modalità di movimentazione dei materiali nei lotti non ancora collaudati si raccomanda di rispettare le procedure e le prescrizioni indicate in sede di Conferenza dei Servizi.

Da ultimo, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha ritenuto altresì opportuno suggerire la seguente raccomandazione:

1. Dovrà essere verificata la possibilità di mantenere in situ le turbine a vapore degli anni '60 ancora funzionanti, testimonianza significativa di un avvenuto processo industriale e tecnologico, di datate tecnologie e metodi costruttivi legati a materiali come la ghisa o l'acciaio. Queste macchine oltre ad avere un interesse dal punto di vista della storia e della



tecnologia industriale hanno un valore anche dal punto di vista estetico in quanto testimonianza della razionalità progettuale di un dato periodo storico”.

**- Prescrizioni formulate dall’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento della laguna di Venezia – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia del MIT - nota n. 6264 del 15/02/2018**

[...] “lo scrivente Ufficio ritiene che debba essere fissato un limite massimo di temperatura allo scarico e che lo stesso possa essere stabilito in 35°C, analogamente a quanto prescritto nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB-DEC-2008-0000248 del 25.11.2008 alla società Enel Produzione S.p.A. per la centrale “Andrea Palladio” di Fusina (Ve).

Pertanto, considerati il contesto normativo, gli obiettivi di salvaguardia dell’ecosistema lagunare per assicurare la protezione della vita acquatica in relazione alle attività di pesca e molluschicoltura, la rilevanza dello stato trofico dell’ecosistema lagunare e la relativa zonazione con riferimento ad eventuali fenomeni di eutrofizzazione e proliferazione algale, si invita il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a stabilire, nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, un limite massimo di temperatura per l’acqua di scarico ai fini di un’univoca interpretazione delle norme vigenti”.

**- Prescrizioni formulate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – nota pec dell’11/09/2018**

[...] “Si pone in evidenza che Edison S.p.A., a seguito del rilascio del provvedimento, dovrà denunciare all’Ufficio delle Dogane di Venezia l’avvio dei relativi lavori, prima di porre in esercizio la centrale di produzione di energia elettrica, in conformità al dettato di cui all’art. 53, commi 4 e 7, del D.L.gs n. 504/1995, nonché adempiere alle ulteriori incombenze previste dal medesimo decreto legislativo in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica. Viene inoltre segnalato dalle competenti strutture territoriali che, ai fini della redazione della valutazione dei rischi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, per consentire lo svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del personale di questa amministrazione presso l’impianto, è necessario che la società Edison produca informativa preliminare contenente il dettaglio dei rischi derivanti dalle nuove installazioni ed attività, in particolare:

- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- un estratto del piano di emergenza, di cui al D.M. 10/03/1998;
- i rischi generali e specifici esistenti negli ambienti dove i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono destinati ad operare;
- le norme da rispettare presso l’impianto per le condizioni di sicurezza e in caso di emergenza;
- le istruzioni ambientali”.

**- Prescrizioni formulate dall’Enac – nota n. 43575-P del 26/04/2018:**

- “[...] 1. dotare la struttura di segnaletica ICAO cromatica diurna e luminosa notturna;
2. comunicare con congruo anticipo all’ENAV ed alla Direzione Operazioni Nord-Est, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati:
- data di inizio lavori;
  - posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
  - altezza massima al colmo;
  - quota s.l.m. al top dell’impianto (altezza massima + quota terreno);



- attivazione della segnaletica luminosa”.

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare:**

1. La società Edison S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Edison S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.